



Procura della Repubblica
presso il Tribunale ordinario di Milano



DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
- art. 58 D.Lvo. 231/2001 -

I Pubblici Ministeri, dott. Paolo Storari e dott.ssa Giovanna Cavalleri, Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe iscritto nel registro delle notizie di reato in data 21.11.2019 nei confronti di:

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., con domicilio in Settala (MI), via delle Industrie 2, nella persona del legale rappresentante

per il reato:

- Artt. 5 lett. a), 6 lett. a), 25-*quinquiesdecies* D.lvo. 231/2001, commesso in Milano fino al 30.04.2021

Rilevato che

In data 12 luglio 2022, i legali di DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. depositavano una memoria difensiva, nella quale viene esclusa la configurabilità della responsabilità da reato della società, per i motivi che seguono.

In via principale, negano la fittizietà degli appalti di manodopera, come desunta dagli indici sintomatici individuati da una consolidata giurisprudenza (eterodirezione del committente, assenza di rischio d'impresa, fornitura di macchinari e altri strumenti di lavoro da parte del committente), così escludendo la configurabilità del reato presupposto di cui agli artt. 5 lett. a), 6 lett. a) e 25-*quinquiesdecies* D.lgs. 231/2001 (utilizzo di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti, simulando contratti di appalto in luogo di somministrazione di manodopera) commesso da soggetti apicali nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

In via subordinata, con riferimento alla colpa di organizzazione, la difesa di DHL ritiene che le procedure implementate dalla società nel 2013 e aggiornate successivamente, negli anni 2017 e 2019, sono idonee a fronteggiare il rischio concretizzatosi, e, in particolare, sono state concretamente attuate, mediante verifiche e *audits* svolti dall'Organismo di Vigilanza, nelle sedi di Settala e Cortesolona, dove sono avvenuti i fatti qui contestati.

Infine, pongono l'attenzione, da un lato, sulle condotte risarcitorie e riparative tenute *ex post facto* dalla società, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 231/2001, consistite nell'integrale versamento all'Agenzia delle Entrate, mediante ravvedimento operoso, dell'imposta evasa, con interessi e sanzioni, per la somma complessiva pari a euro 37.608.561, nell'aggiornamento del modello, con specifico

riferimento ai presidi per impedire la commissione di reati fiscali e al monitoraggio degli adempimenti Iva da parte dei fornitori, e nel corposo progetto di *insourcing* dei lavoratori, che tramite i fornitori svolgono servizi di gestione dei magazzini e altre attività connesse. Dall'altro, sulla necessità, anche alla luce della costante giurisprudenza delle Corti europee in materia di *ne bis in idem* nei sistemi caratterizzati da doppio binario sanzionatorio, di garantire una risposta unitaria rispetto all'*idem factum* contestato alla società sia in sede amministrativa-tributaria che nel procedimento ex D.lgs. 231/2001, anche al fine di evitare rilevanti danni reputazionali.

Con riferimento ai primi due motivi indicati dalla difesa, non si condivide quanto esposto circa l'insussistenza degli indici sintomatici di somministrazione illecita di manodopera, e l'implementazione di procedure organizzative idonee a neutralizzare, o quantomeno, ridurre il rischio di commissione di reati fiscali nell'ambito dei rapporti intrattenuti con i fornitori. Invero, quanto alla sussistenza del reato presupposto, è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione (sent. n. 16302/2022), conclusiva del procedimento cautelare instaurato nell'ambito del presente procedimento penale, che ha ritenuto comprovata l'inesistenza soggettiva delle fatture portate in detrazione da DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.

Per quanto attiene, invece, alla colpa di organizzazione, preme sottolineare che, a differenza di quanto affermato nella memoria, il protocollo n. 7 del modello organizzativo, implementato ai sensi del Decreto 231, relativo alla "*Gestione dei rapporti con consulenti e fornitori di beni/servizi acquistati di consulenze - Acquisti di beni/servizi*", non prevedeva, tra i rischi individuati in fase di mappatura, almeno fino al momento dei fatti contestati, l'indicazione dei reati tributari in materia di dichiarazione, se non in relazione al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, ex art. 416 c.p., e all'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, fattispecie che esulano dai fatti oggetto del presente procedimento.

Alla luce di ciò, appare difficile sostenere l'idoneità delle cautele organizzative implementate dalla società con riferimento alla gestione di un rischio che non era neppure previsto nel modello organizzativo. Ciò, tanto più se si considera proprio quella giurisprudenza recente, pure citata nella memoria (Cass. n. 23401/2022), che in tema di organizzazione adeguata indica, tra gli elementi da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'idoneità del modello, la necessità che "*il risultato offensivo corrisponda proprio a quel pericolo che la regola cautelare era diretta a fronteggiare*".

Merita, invece, di essere approfondita la questione sollevata con riferimento al tema del *ne bis in idem*.

Proprio di recente, la Corte costituzionale (sentenza n. 149/2022) è tornata sul punto affermando l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., nella parte in cui non vieta l'inizio o la prosecuzione di un procedimento penale nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171 ter della L. 22 aprile 1941 n. 633, che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo di cui all'art. 174 bis della medesima legge. Con ciò, riportando l'attenzione su un tema oggetto di un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza. Ci si riferisce, in particolare, alla nozione del divieto di *bis in idem*, così come elaborata dalle Corti europee, a partire dalla nota sentenza della Corte EDU Grande Stevens, fino ad arrivare alle pronunce della CGUE, Garlsson, Menci, Di Puma e Zecca.

Come è stato sottolineato (Corte cost. sentenza n. 43/2018), invero, la portata del divieto in parola ha subito una profonda evoluzione che ne ha mutato radicalmente l'operatività, specie con riferimento ai sistemi caratterizzati da doppio binario sanzionatorio, quali il diritto dei mercati finanziari e il diritto tributario.

Volendo ripercorrere, brevemente, i principali passaggi che hanno condotto all'attuale interpretazione del divieto di cui all'art. 4 prot. 7 CEDU e 50 CDFUE, il punto di partenza è costituito dalla sentenza della Corte EDU Grande Stevens (2014). In tale pronuncia, la posizione della Corte è alquanto netta: non è possibile iniziare o proseguire un secondo procedimento nei confronti di un soggetto in

relazione ad un medesimo fatto, per cui si sia già concluso in via definitiva un primo procedimento amministrativo, laddove la sanzione irrogata possa definirsi “sostanzialmente penale” alla luce dei noti criteri enunciati nella sentenza della Corte EDU, Grande Camera dell’8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi (1. la qualificazione giuridica interna, 2. la natura dell’offesa 3. la natura e il grado di severità della sanzione, tenendo conto anche della finalità perseguita dalla stessa). Sostanzialmente, così opinando, il principio in parola si considerava violato ogniqualvolta l’oggetto dei due procedimenti fosse un *idem factum* e la sanzione, divenuta definitiva per prima, dovesse considerarsi, se non penale in senso stretto, quantomeno penale nella sostanza.

Successivamente, anche per evitare l’effetto di precludere agli Stati membri la facoltà di intervenire in determinati settori dell’ordinamento con risposte giuridiche complementari, come previsto, peraltro, in specifiche materie, dalla stessa legislazione europea, la Corte EDU, nella nota sentenza A e B c. Norvegia (2016), è ritornata sul punto, attribuendo al divieto in esame tratti del tutto nuovi rispetto a quelli che emergevano dalla precedente giurisprudenza.

In particolare, osserva la Grande Camera che, nei casi in cui è prevista la repressione in forza sia della legge penale, sia di quella amministrativa, il divieto di *bis in idem* non opera se tra i due procedimenti paralleli sussista «*un nesso materiale e temporale sufficientemente stretto*», tale per cui le eventuali conseguenze derivanti da una tale organizzazione del trattamento giuridico del comportamento in questione siano proporzionate e prevedibili per la persona sottoposta alla giustizia. A tal fine, è necessario valutare, continua la Corte: 1. se i procedimenti abbiano scopi complementari e investano, anche in concreto, aspetti diversi della stessa condotta antisociale censurata; 2. se la duplicità dei procedimenti sia, in base alla legge e nella pratica, una conseguenza prevedibile dello stesso comportamento sanzionato; 3. se i due procedimenti siano condotti in modo tale da evitare, per quanto possibile, qualsiasi ripetizione nella raccolta e nella valutazione degli elementi di prova, soprattutto grazie ad un’interazione adeguata tra le diverse autorità competenti; 4. se, soprattutto, «*la sanzione imposta all’esito del procedimento conclusosi per primo sia stata tenuta presente nell’ambito del procedimento che si è concluso per ultimo, in modo da non finire con il far gravare sull’interessato un onere eccessivo, rischio, quest’ultimo, che è meno suscettibile di presentarsi se esiste un meccanismo compensatorio concepito per assicurare che l’importo globale di tutte le pene pronunciate sia proporzionato*».

In sostanza, è legittimo prevedere un sistema di doppio binario sanzionatorio, laddove tra i due procedimenti vi sia una “*close connection*”, tale per cui entrambi si possano considerare fasi separate di una risposta unitaria nei confronti di un dato comportamento.

Alla luce di tale interpretazione, risulta evidente la contaminazione di un principio di carattere processuale con logiche di natura sostanziale: in caso di concorso tra procedimenti penali e “sostanzialmente penali”, la legittimità del cumulo procedimentale, e quindi l’osservanza del *ne bis in idem* processuale, è ora subordinata al rispetto del *ne bis in idem* sostanziale. L’accertamento da svolgere, caso per caso, quindi, diventa più rigoroso, estendendosi l’apprezzamento del giudice anche al requisito della proporzionalità della sanzione unitariamente intesa.

Sul tema, si sono registrate, inoltre, significative convergenze tra gli ordinamenti delle Corti europee. In particolare, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nelle note pronunce Menci (C-,524/15), Garlsson Real Estate SA in liquidazione, Ricucci Stefano, Magiste international SA c. Consob (C-537/16) e Di Puma c. Consob e Consob c. Zecca (C-596/16 e C-597/16), nel delineare la portata della tutela accordata dall’art. 50 CDFUE, giunge alle medesime conclusioni della Corte EDU, affermando che la valutazione cui è chiamato il giudice nazionale debba estendersi, oltre che alla proporzionalità, alla effettività e dissuasività della sanzione complessivamente irrogata.

Venendo al caso di specie, alla luce delle considerazioni appena esposte, risulta necessario valutare se la prosecuzione del procedimento ex D.lgs. 231/2001 nei confronti di DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. possa, a seguito della definizione del complementare procedimento tributario mediante la procedura del ravvedimento operoso, considerarsi o meno pregiudizievole di diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo, art. 4 prot. 7 CEDU e art. 50 CDFUE, direttamente applicabili nel

nostro ordinamento ex artt. 11 e 117 Cost., come pure è stato chiarito in alcune pronunce della Corte costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n. 149/2022).

A tal fine, e con riferimento all'*idem factum*, come emerge anche dalla memoria difensiva, i fatti di frode fiscale per cui si procede ex D.lgs. 231/2001, con specifico riferimento alle annualità 2019 – 2020, sono esattamente gli stessi contestati dall'Agenzia delle Entrate nel Processo Verbale di Costatazione notificato a DHL il 05.11.2021; Com'è noto, la medesimezza del fatto si apprezza alla luce delle circostanze fattuali concrete, indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio, bisogna quindi considerare il fatto storico, a nulla rilevando la diversa qualificazione giuridica (cfr. Corte Edu, Grande Camera *Zolotoukhme c. Russia* del 10.02.2009, Corte Cass. SU n. 34655 del 28.06.2005 e Corte Cost. sent. 200/2016).

Da questo punto di vista il fatto posto a fondamento della sanzione tributaria e quello a base della "sanzione 231" sono identici:

dichiarazione IVA fraudolenta (artt. Art. 1 co. 2 e 3; 5 co. 4 e 4-bis d.lgs. n. 471/1997) per l'illecito amministrativo fiscale

Dichiarazione IVA fraudolenta (art. 2 D.L.vo 74/2000, richiamato dall'art. 25 quinquiesdecies D.L.vo 231/2001) per l'illecito da 231

Anche ove nella nozione di fatto si dovesse includere l'elemento soggettivo, il risultato non cambia: almeno la colpa (Art. 5 d.lgs. n. 472/1997: "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa") per "illecito amministrativo fiscale ascrivibile al contribuente persona giuridica (DHL) colpa di organizzazione (da accertarsi in modo rigoroso secondo i consueti canoni penalistici, come ha precisato Cass. 23401/22: "*nel momento in cui si costruisce una responsabilità dell'ente per colpa, il giudice dovrà collocarsi idealmente nel momento in cui il reato è stato commesso e verificarne la prevedibilità ed evitabilità qualora fosse stato adottato il modello virtuoso, secondo il meccanismo della prognosi postuma, già sperimentato in altri ambiti del diritto penale*") per l'illecito da 231

Quanto alle sanzioni tributarie applicate dall'Agenzia delle Entrate, devono ritenersi "sostanzialmente penali" alla luce dei criteri Engel, sopra enunciati. Da un lato, invero, lo stesso legislatore italiano, intervenendo sul sistema sanzionatorio tributario nel 1997 (d.lgs. 471, 472 e 473 del 1997), ha ritenuto estendere alle sanzioni amministrative alcuni principi e istituti propri del diritto penale, si pensi al principio di legalità, a quello di personalità della sanzione e all'istituto della continuazione, come sottolineato anche dai legali di DHL nella memoria difensiva. In più, la stessa Corte EDU ha fugato ogni dubbio, sancendo in molte pronunce la natura euro-penale delle sovrattasse (cfr. per tutte la sentenza della Corte Edu, *Johannesson e a. c. Islanda*, ric. n. 2207/11 del 2017, nella quale viene considerata "sostanzialmente penale" la sanzione tributaria che ammonta al 25 % dell'imposta evasa). Sul versante interno, a tale conclusione è giunta anche la Corte di cassazione (sent. n. 2245/2022), che sottolinea le componenti dissuasive e afflittive della sanzione tributaria, non essendo la stessa finalizzata al mero risarcimento/indennizzo del danno cagionato dal contribuente (nel caso di specie la sanzione amministrativa applicata era pari al 30% dell'imposta evasa).

Come rilevato dalla difesa nella memoria, tali considerazioni possono essere trasposte alla vicenda in esame, considerato che, in astratto, per fatti di dichiarazione fraudolenta le sanzioni comminate dall'art. 1 D.lgs. n. 471/1997 vanno dal 135 al 270 % dell'imposta evasa, e, in concreto, la sanzione amministrativa applicata e versata da DHL, seppur ridotta per la scelta della modalità definitiva del ravvedimento operoso, si attesta comunque al di sopra della misura del 30% dell'imposta evasa.

Un ulteriore aspetto da considerare riguarda la "stretta connessione temporale e materiale" tra i due procedimenti. Per quanto attiene ai requisiti della complementarità e della prevedibilità dei distinti procedimenti, nulla si ritiene di obiettare.

Anche con riferimento alla necessità che sia minimizzato il rischio di duplicazioni nella raccolta delle prove, non vi sono particolari rilievi. In effetti, per l'emissione del Processo verbale di constatazione l'Agenzia delle Entrate ha utilizzato anche gli esiti delle indagini espletate nel relativo procedimento penale, garantendo così il necessario coordinamento tra le Autorità.

Diversamente, in tema di proporzionalità della sanzione complessivamente irrogata, canone di cui si deve tener conto anche con riferimento alla irrogazione di sanzioni “sostanzialmente penali”, come ribadito di recente dalla Corte costituzionale (sent. 14 aprile 2022 n. 95), il rischio che la prosecuzione del procedimento ex D.lgs. 231/2001 possa costituire una violazione del divieto di *bis in idem* è fondato.

Il legislatore, invero, nell'introdurre, con D.L. 124/2019, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti, i reati fiscali non ha considerato la possibilità di introdurre un meccanismo compensatorio che consenta di tener conto, nel procedimento svolto per ultimo, della sanzione già irrogata e divenuta definitiva nell'ambito del primo. Tale lacuna rischia di produrre tanto più effetti irragionevoli, se si considera che le sanzioni previste dal Decreto 231 sono, ancorché sostanzialmente penali (cfr. Cass. S.U. sent. n. 52511/2016), formalmente amministrative al pari di quelle previste dal D.lgs. 471/1997.

Il cumulo delle sanzioni pecuniarie rischierebbe, in altre parole, di costituire un eccesso punitivo, anche alla luce dell'ammontare della sanzione già irrogata dall'Agenzia delle Entrate e corrisposta dalla società, pari ad euro 10.899.456,40 (somma comprensiva di due sanzioni applicabili ai fatti oggetto del procedimento, previste una al 90% dell'imposta evasa e l'altra al 135%, entrambe ridotte come previsto dall'istituto del ravvedimento operoso), che, da sola, appare proporzionata, dissuasiva ed effettiva rispetto allo scopo di tutela perseguito dal legislatore, l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi.

A sostegno di tale affermazione, è utile richiamare quanto argomentato in una nota pronuncia (Corte EDU, 14 gennaio 2010, ricorso n. 2376/03, *Tsonyo Tsonev c. Bulgaria*), dalla Corte EDU. Quest'ultima, invero, chiamata a pronunciarsi in merito a un doppio binario sanzionatorio bulgaro a tutela dell'ordine pubblico e dell'integrità fisica, fa un passaggio di estremo interesse per la questione qui esaminata. Più in dettaglio, nel valutare se, nel caso oggetto di esame, la sanzione amministrativa irrogata per prima, per un fatto di violazione dell'ordine pubblico dal quale erano derivate lesioni, fosse proporzionata all'offesa arrecata, opera un confronto con il sistema di doppio binario sanzionatorio in materia di tributi e afferma, sostanzialmente, che, in ragione dei diversi interessi giuridici tutelati dai due sistemi, il diritto del singolo al *ne bis in idem* abbia una diversa operatività nell'uno e nell'altro caso. In altre parole, se di fronte alla tutela di beni giuridici di rango primario (vita, integrità fisica) l'interesse dello stato a iniziare e proseguire un secondo procedimento, nella specie penale, a seguito dell'irrogazione di una sanzione amministrativa per un medesimo fatto, deve considerarsi prevalente rispetto al diritto del singolo al *ne bis in idem*, un discorso diverso vale in ambito fiscale (o dei mercati finanziari), dove il bene giuridico tutelato, l'interesse dello Stato a percepire i tributi, appare efficacemente tutelato anche nel caso di sola sopravvenienza della sanzione amministrativa, tenuto conto, altresì, della particolare severità che la caratterizza.

Sempre in tema di proporzionalità della sanzione, è utile riportare alcune considerazioni di carattere generale. In particolare, la dottrina dominante (Dolcini, 1979; Pulitanò 2016) sposa una versione c.d. “debole” di proporzionalità.

Secondo tale lettura, il principio in esame funge da criterio guida, per il legislatore, *in primis*, e per il giudice, poi, al fine di individuare il limite massimo di severità della pena adeguata al fatto di reato. Stabilito tale parametro, non sono escluse da parte del giudice - ed anzi sono pienamente legittime - possibili deviazioni verso il basso, in sede di commisurazione della pena, per fini “utilitaristici” (di prevenzione generale e speciale) ciò al fine di garantire un adeguato bilanciamento tra il pregiudizio sofferto dal condannato e i benefici attesi dalla collettività, in termini di ripristino dell'ordine sociale violato dal reato.

La posizione è concorde, dunque, in merito alla difficoltà di giungere ad un giudizio di proporzionalità “assoluta” della pena rispetto al reato, dovendosi limitare, dunque, il principio in parola, nella versione debole appena considerata, ad impedire risposte sanzionatorie del tutto sproporzionate e immeritate.

In questo medesimo senso si muove, del resto, la Corte costituzionale, che nelle ultime pronunce sul tema (sentenze n. 251 del 2012, n. 105 del 2014, n. 106 del 2014 e n. 207 del 2017), ha applicato il principio di proporzionalità nella sua funzione "negativa", volta cioè, non tanto ad indicare la pena appropriata per ogni singolo reato, quanto a denunciare pene *manifestamente sproporzionate* rispetto al reato.

Sicché, e ritornando al caso di specie, poiché risulta assai difficile pervenire ad un giudizio assoluto ed oggettivo di proporzionalità della sanzione amministrativa irrogata rispetto all'offesa arrecata, ponendosi nella scia delle pronunce giurisprudenziali appena viste, non appare possibile, sul piano ermeneutico, non tenere conto del fatto che appaia concreto il rischio (se non elevato) che la prosecuzione del procedimento *de quo* porti alla applicazione di una pena "sproporzionata", considerata l'assenza nel sistema del Decreto 231, come già affermato, di una norma che imponga esplicitamente di tener conto, in sede di commisurazione, di sanzioni amministrative già irrogate.

Da ultimo, peraltro, con l'irrompere in determinati settori dell'ordinamento della logica riparativa, è stato pure affermato (Viganò 2021) che, sempre nel giudizio di proporzionalità, il giudice debba tener conto di eventuali condotte riparatorie che abbiano ridotto - se non annullato - il danno cagionato con il reato alla vittima (e, in generale, alla collettività), potendo, in tal caso, attenuare la risposta punitiva che normalmente sarebbe stata inflitta dall'ordinamento per la medesima tipologia di reati.

Anche in tale ottica, allora, un'ulteriore osservazione pare agli scriventi meritevole di attenzione anche in una prospettiva, per così dire, di prevenzione generale (e alla luce di ciò che si dirà in merito alle condotte virtuose assunte dalla società successivamente all'avvio del procedimento penale): in futuro, enti anche di rilevanti dimensioni, potrebbero essere tanto più incentivati a porre rimedio alle lacune organizzative (per il passato riparando e per il futuro adottando moduli organizzativi non di carattere cosmetico) quanto più possano avere una fondata aspettativa che questi sforzi saranno "premiati" sul piano sanzionatorio evitando un'inutile duplicazione della portata afflittiva della pena loro applicata.

Ciò ci riporta all'ultimo aspetto da evidenziare, con riferimento alla vicenda in esame: la condotta tenuta da DHL Supply Chain (Italy) S.p.a. nelle more di entrambi i procedimenti e, in particolare, l'impegno mostrato in attività riparative delle conseguenze dannose e pericolose derivanti dal reato. Com'è noto, fin dalla sua introduzione, costante dottrina ha posto bene in luce quelli che sono stati definiti i "piani nobili" della disciplina sulla responsabilità da reato degli enti.

Un chiaro elemento di novità sta nell'aver scommesso sulla logica della rispondenza fiduciaria nel rapporto tra singole aziende e controllori giudiziari. Logica che si traduce nelle molteplici strade concesse all'ente per mitigare gli effetti afflittivi della risposta dell'ordinamento rispetto ad eventi dannosi o pericolosi, in un'ottica riparativa e preventiva (si pensi alla disciplina di cui agli artt. 12 e 17 del D.lgs. 231/2001), così creando un sistema, nel complesso, "responsivo".

Di fondo vi è l'intento di incentivare l'ente - sia prima che dopo la commissione di un reato - a dotarsi di un apparato organizzativo adeguato, idoneo a contrastare i rischi-reato connessi all'attività svolta. In quest'ottica, il momento sanzionatorio, quale *extrema ratio*, si giustifica e si legittima come conseguenza della mancata riorganizzazione.

Ora, è indiscutibile che la società indagata, che già prima dei fatti aveva implementato un modello organizzativo ai sensi del Decreto 231 che tenesse conto anche della macroarea di rischio relativa al rapporto con i fornitori di beni/servizi, abbia proseguito virtuosamente nello sforzo di dotarsi di un'organizzazione adeguata rispetto alla finalità preventiva perseguita dal decreto in parola.

Tra le varie attività portate avanti, a far data dal giugno 2021, meritano particolare attenzione i protocolli relativi al monitoraggio sugli adempimenti Iva da parte dei fornitori (come descritti nella memoria, cui si rinvia per maggiori dettagli) e il progetto di *insourcing* dei lavoratori che tramite i

fornitori svolgono servizi di gestione dei magazzini e altre attività connesse (tale progetto, che ha già portato all'assunzione di 695 lavoratori, prevede l'assunzione diretta di ulteriori 761 lavoratori entro il 15 settembre 2022).

In particolare, con riferimento al progetto relativo all'assunzione dei lavoratori operanti presso i fornitori, DHL è riuscita ad implementare un modello virtuoso di gestione diretta del magazzino - in un lasso di tempo relativamente breve, considerata la complessità e l'onerosità dei lavori - che oltre a garantire una gestione rafforzata del rischio-*compliance*, costituisce un forte segnale, anche verso l'esterno, della volontà di proseguire nell'attività nella piena legalità.

Ciò determina, evidentemente, una netta cesura con il precedente assetto organizzativo.

Ora, se è vero che tanto le sanzioni tributarie, quanto quelle previste dal Decreto 231, perseguono una finalità dissuasiva e preventiva che va al di là della mera funzione ripristinatoria e retributiva, non si può negare che un più che soddisfacente risultato in questi termini sia stato già raggiunto, sicché, anche alla luce della considerazioni sopra esposte, la prosecuzione del procedimento ex D.lgs. 231/2001 costituirebbe un'indebita duplicazione, che sfocerebbe nella sottoposizione, ormai non più giustificata, della società agli ulteriori effetti stigmatizzanti e afflittivi che il coinvolgimento in un procedimento penale comporta.

In data 12 settembre 2022 DHL ha depositato nota in cui quantifica in € 9.816.469 i costi sostenuti per gli interventi finalizzati all'*insourcing* e al controllo ai fini IVA dei fornitori esterni

In sintesi:

- a) la sanzione amministrativa di circa 10 milioni di euro
- b) le condotte riparatorie poste in essere (al di là del doveroso pagamento del debito tributario) consistite in
 1. stabilizzazione di circa 1200 dipendenti
 2. modelli organizzativi idonei a scongiurare che si ripetano fenomeni come quelli qui censurati
 3. interventi organizzativi attuati su larga scala che hanno comportato un esborso di (ulteriori) circa 10 milioni di euro

rendono l'ulteriore irrogazione della sanzione ex 231/2001 un fatto che sembra porsi in contrasto con la consolidata giurisprudenza in materia di *ne bis in idem*, come sopra ricostruita.

Per questi motivi,

visti gli artt. 408 ss., 649 c.p.p. e 58 D.L.vo. 231/2001

DISPONE

l'archiviazione del procedimento iscritto in data 21.11.2019 nei confronti di DHL Supply Chain (Italy) S.p.a.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza e in particolare per la trasmissione alla Procura Generale presso la Corte di Appello dei Milano (art. 58 D.L.vo 231/2001)

Milano, 9 novembre 2022

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
(dott. Paolo STORARI - Sost.)

(dott.ssa Giovanna CAVALLERI - Sost.)



Fonti consultate per la redazione del presente provvedimento

1. Giurisprudenza

- Corte EDU, Sezione Plenaria, 8 giugno 1976, Engel and Others v. Netherlands, ricorso n. 5100/71;
- Corte EDU, Grande Camera, 10 febbraio 2009, Zolotoukhme c. Russia, ricorso n. 41261/17;
- Corte EDU, Seconda Sezione, 4 marzo 2014, Grande Stevens e altri c. Italia, ricorso n. 18640/10;
- Corte EDU, Grande Camera, 15 novembre 2016, A e B c. Norvegia, ricorsi n. 24130/11 e 29758/11;
- Corte EDU, Prima Sezione, 18 maggio 2017, Johannesson e a. c. Islanda, ricorso n. 22007/11;
- Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, Menci (causa c-524/15);
- Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 20 marzo 2018, Garlsson Real Estate SA (causa c-537/16);
- Corte Costituzionale, 21 luglio 2016 (ud. 31.05.2016), sent. n. 200/2016;
- Corte Costituzionale, 2 marzo 2018 (ud. 24.01.2018), sent. n. 43/2018;
- Corte Costituzionale, 16 giugno 2022 (ud. 10.05.2022), sent. n. 149/2022;
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sent. n. 34655/2005;
- Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sent. n. 49869/2018;
- Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sent. n. 5679/2019;
- Corte di cassazione, Sezione Quinta Penale, sent. n. 39999/2019;
- Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, sent. n. 23401/2022;
- Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sent. n. 2245/2022;

2. Dottrina

- Ardizzone G (2022), *Tsonyo Tosnev c. Bulgaria: un'occasione per riflettere sulla portata del ne bis in idem "europeo"*, in «Sistema Penale»;
- Dell'Osso A. (2020), *Corsi e ricorsi nel diritto penal-tributario: spunti critici sul c.d. decreto fiscale*, in «Diritto penale e processo», 3/2020;
- Forti G. (2012), *Uno sguardo ai piani nobili del D.lgs. 231 n. 231/2001*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 4/2012;

- Mongillo V. (2018), *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Giappichelli Torino
- Mazzacuva F. (2020), *Ne bis in idem e diritto penale dell'economia: profili sostanziali e processuali*, in «Discrimen», 03.08.2020;
- Mucciarelli F. (2019), *“Doppio binario” sanzionatorio degli abusi di mercato e ne bis in idem: prime ricadute pratiche dopo le sentenze della CGUE e la (parziale) riforma domestica*, in «Diritto penale contemporaneo», 15 marzo 2019;
- Viganò F. (2014), *Doppio binario sanzionatorio e ne bis in idem: verso una diretta applicazione dell'art. 50 della Carta?*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 3-4/2014;
- Viganò F. (2017), *Le conclusioni dell'Avvocato Generale nei procedimenti pendenti in materia di ne bis in idem tra sanzioni penali e amministrative in materia di illeciti tributari e abusi di mercato*, in «Diritto Penale Contemporaneo», 9/2017;
- Viganò F. (2017), *Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari*, in «Diritto penale contemporaneo», 22 maggio 2017;
- Viganò F. (2021), *La proporzionalità della pena. Profili di diritto penale e costituzionale*, Giuffrè, Torino.